

## **NOTA INFORMATIVA SULL'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E ALUNNE CON DISABILITÀ: IL DIRITTO ALLA CORRETTA E COMPLETA EROGAZIONE DEL SERVIZIO SECONDO QUANTO STABILITO NEL PROPRIO PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

### **Premessa**

Anffas Nazionale, da sempre impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettive e/o con disturbi del neurosviluppo, ritiene fondamentale ribadire i principi e le procedure che regolano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Tale servizio, previsto dalla **Legge 104/92** (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili) e dal **D.L. 66/2017**, non è un atto discrezionale ma una **condizione essenziale** e un **diritto soggettivo** dello studente con disabilità finalizzato a garantire la piena, proficua ed effettiva partecipazione al percorso educativo e scolastico. La sua mancata o insufficiente erogazione, pertanto, costituisce una grave violazione del diritto allo studio.

### **1) La procedura di assegnazione delle ore di assistenza e la giurisprudenza in materia**

Le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sono definite e formalizzate nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, redatto e approvato dal **Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**. Il PEI è l'unico documento che può stabilire le esigenze specifiche dell'alunno e il numero di ore necessarie di assistenza e di sostegno didattico.

Qualsiasi arbitraria riduzione delle ore stabilite nel PEI è, pertanto, da considerarsi illegittima e nessuna ragione, organizzativa o di bilancio, può giustificare la decurtazione delle ore di assistenza di sostegno didattico. Il diritto all'inclusione, infatti, prevale sulle esigenze economiche degli enti locali, come sancito da numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione.

**Proprio di recente, la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2387 del 1° agosto 2025 ha stabilito che la mancata erogazione delle ore di assistenza educativa cristallizzate nel PEI costituisce una condotta discriminatoria, confermando la sentenza del Tribunale di Monza n. 1300/2024 con la quale il Tribunale aveva riconosciuto la natura vincolante del PEI e accertato la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune per avere omesso di erogare il numero di ore di assistenza educativa previste nei PEI, condannando l'ente al pagamento di una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.**

*A tale proposito nella sentenza, la Corte d'Appello osserva che "l'ente locale mantiene la propria competenza nell'organizzazione del servizio e nell'allocazione delle risorse, ma non può discostarsi*

---

Via Latina, 20 - 00179 Roma  
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net  
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 - Cell. 3440236482 - Fax. 06.3212383

Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Reti associative con determinazione n.154 del 21/07/2025  
Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione APS con determinazione n. G08191 del 23/06/2022

Ente con Personalità Giuridica riconosciuta ai sensi dell'art.22 D.lgs. n.117/2017  
Codice Fiscale 80035790585 - Partita Iva 05812451002

dalle valutazioni tecniche del GLO senza adeguata motivazione. Il GLO, in quanto organo tecnico specifico, è l'unico competente a valutare le specifiche esigenze educative dell'alunno con disabilità".

Tra l'altro la Corte ha ritenuto non condivisibile anche la lettura del principio di "accomodamento ragionevole" fornita dal Comune. Ed infatti, nella Sentenza si legge espressamente che "Il principio di accomodamento ragionevole, introdotto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e recepito nell'art. 5 bis della L. 104/1992, non consente tuttavia agli enti locali di ridurre unilateralmente le ore di assistenza previste nel PEI per mere ragioni di bilancio. Come chiarito dalla Corte costituzionale "è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione." (Per consultare la sentenza e il commento realizzato dall'Agenzia Nazionale Anffas contro ogni forma di discriminazione Maria Rita Saulle è possibile cliccare [qui](#))".

## 2) Ruoli e Responsabilità

La corretta erogazione del servizio richiede la collaborazione tra diversi attori, ognuno con un ruolo ben definito:

- **Scuola:** in base all'art. 10 del D.lgs. n. 66/2027, il Dirigente Scolastico *"in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti"*. Egli ha, inoltre, il dovere di accertarsi che il servizio sia effettivamente attivato e che il numero di ore stabilite dal PEI per ciascun alunno sia rispettato. Il Dirigente Scolastico, infatti, è il garante del percorso inclusivo all'interno della scuola, e deve segnalare tempestivamente all'ente locale eventuali mancate o insufficienti erogazioni.
- **Ente Locale:** il Comune (per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) o la Regione (per la scuola secondaria di II grado, che a sua volta, può aver delegato lo svolgimento di tale funzione alle ex provincie o ai comuni, anche associati tra loro) ha l'obbligo di fornire il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione con personale qualificato e in un numero di ore coerente con quanto indicato nel PEI. Spetta, quindi, all'ente locale la responsabilità di finanziare e gestire il servizio. Si precisa che l'obbligo di garantire il servizio è a carico dei bilanci degli enti locali. Il **Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, che contribuisce a potenziare il servizio di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione in favore degli studenti con disabilità ha una funzione **integrativa** e una eventuale insufficienza di risorse non può in alcun modo giustificare la decurtazione delle ore di assistenza.
- **Famiglie:** Hanno il diritto e il dovere di partecipare al GLO per la stesura del PEI, di cui ricevono copia, e di vigilare sulla corretta erogazione dei sostegni ivi previsti, come l'assistenza all'autonomia e comunicazione.

## 3) La procedura da seguire in caso di decurtazione arbitraria delle ore

Quando si verifica una riduzione non concordata delle ore di assistenza, le famiglie devono agire prontamente per tutelare i diritti del proprio figlio/a, seguendo i seguenti passaggi:

- **Richiesta di Accesso agli Atti:** la famiglia può presentare una formale richiesta di accesso agli atti in base alla **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (norma che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso) alla scuola e all'Ente Locale al fine di verificare:

- Se il/la Dirigente Scolastico/a ha inoltrato correttamente la richiesta delle risorse al Comune/Provincia per ogni singolo/a alunno/a o studente/ssa con disabilità (omettendo i dati sensibili);
- Se il Comune/Provincia ha risposto correttamente per ogni singolo/a alunno/a o studente/ssa con disabilità rispettando la richiesta formulata da ogni GLO e qual è il numero di ore che sono state effettivamente erogate.

Il termine massimo per la risposta dell'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti è di **30 giorni**.

- **Diffida Formale:** Inviare immediatamente una nota formale, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, al Dirigente Scolastico e all'Ente Locale (Comune/Provincia). La nota deve fare esplicito riferimento al PEI e richiedere il ripristino immediato delle ore.
- **Azione Legale:** Se la diffida e la richiesta di GLO non producono effetti, è necessario valutare, con l'assistenza di un legale, la possibilità di rivolgersi al Tribunale per ottenere un provvedimento che ordini all'amministrazione il ripristino immediato del servizio.

Per maggiori informazioni o supporto è possibile rivolgersi al SAI (Sportello Accoglienza e Informazione) di Anffas (a [questo link](#) è possibile reperire i contatti delle sedi di Anffas dislocate su tutto il territorio nazionale).

Anffas Nazionale incoraggia tutte le famiglie e gli operatori a non accettare passivamente tagli o riduzioni di servizi che mettono a rischio il percorso scolastico degli alunni con disabilità. L'impegno congiunto è l'unico modo per garantire una vera e piena inclusione.

*\* Parere realizzato a cura della  
Consulta Inclusione Scolastica di Anffas Nazionale*